

XVIII legislatura

**A.S. 1249:**

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Aprile 2019

n. 70



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 1249: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL70, aprile 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

Premessa .....	1
Capo I Misure di sostegno al settore lattiero-caseario.....	1
Articolo 1 ( <i>Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino</i> ).....	2
Articolo 3 ( <i>Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi</i> ).....	4
Articolo 4 ( <i>Modifiche all'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33</i> ).....	6
Articolo 4-bis ( <i>Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale</i> ) .....	7
Articolo 5 ( <i>Integrazione del Fondo indigenti</i> ) .....	7
Capo II Misure di sostegno al settore olivicolo-oleario .....	9
Articolo 6 ( <i>Gelate nella regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018</i> ).....	9
Articolo 6-bis ( <i>Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia</i> ) .....	11
Articolo 7 ( <i>Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario</i> ).....	11
Articolo 8 ( <i>Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria</i> ).....	14
Articolo 8-bis ( <i>Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo n. 214 del 2005</i> ) .....	17
Articolo 8-ter ( <i>Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa</i> )....	18
Articolo 8-quater ( <i>Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia</i> ).....	19
Capo III Misure di sostegno al settore agrumicolo.....	19
Articolo 9 ( <i>Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo</i> ).....	19
Capo IV Ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi .....	21
Articolo 10 ( <i>Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale</i> ) .....	21
Articolo 10-bis ( <i>Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni</i> ) .....	22
Articolo 10-ter ( <i>Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune</i> ) .....	23
Articolo 10-quater ( <i>Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari</i> ).....	24
Articolo 10-quinquies ( <i>Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero</i> ).....	25
Articolo 11 ( <i>Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali</i> ) .....	25
Articolo 11-bis ( <i>Misure per il sostegno del settore suinicolo</i> ).....	25
Capo IV-bis Misure a sostegno del settore ittico.....	26
Articolo 11-ter ( <i>Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio</i> ).....	26
Capo V Misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani .....	27
Articolo 12 ( <i>Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto</i> ) .....	27



## **PREMESSA**

Al momento della redazione del presente dossier, non risultano trasmessi la relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo aggiornati ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

## **CAPO I**

### **MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO**

#### **Articolo 1**

##### ***(Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino)***

Il comma 1 inserisce l'articolo 23.1 nel decreto-legge n. 113 del 2016.

La numerazione seguente è quella del citato articolo.

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAFT, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per il 2019, per favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini DOP nel rispetto della normativa europea, la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali.

Il comma 2 individua i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, demandata ad apposito decreto ministeriale.

Il comma 3 impone che gli interventi finanziati a valere sul predetto fondo siano compatibili con la normativa europea in materia di aiuti *de minimis* e di aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

Il comma 4 provvede alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, iscritto nel capitolo 3080 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che il decreto ministeriale di riparto delle risorse del Fondo è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**La RT**, dopo aver illustrato la norma, evidenzia le criticità alla base della necessità di adottare azioni strategiche. Inoltre la RT ricorda il perdurare della dinamica congiunturale negativa che in Sardegna ha portato il prezzo del latte ovino nelle prime settimane di febbraio sui 60 centesimi/litro (iva inclusa), in diminuzione rispetto alle quotazioni del mese di gennaio (62 centesimi/litro iva inclusa), mentre nello stesso mese i costi di produzione hanno raggiunto i 70 centesimi/litro (iva esclusa), segnando pertanto un margine negativo per le aziende produttrici. Per l'adozione delle misure in esame, la RT ribadisce che è stato costituito un Fondo specificatamente dedicato con una dotazione iniziale, per il 2019, pari a 10 milioni di euro. Il contributo è concesso con le regole dell'Aiuto di Stato-Italia SA.42821 "Contratti di filiera e di distretto" autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 9742 final e sue successive integrazioni e in alternativa ad ogni singolo produttore i contributi delle relative misure saranno commisurati all'importo massimo concedibile nel rispetto dei

regolamenti *de minimis* (pari a 20.000 euro, o 25.000 euro a seconda dei casi, nel triennio) come specificato nel comma 3 del nuovo art. 23.1. Si sottolinea che il contributo ai contratti di filiera e di distretto è concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per diverse tipologie di investimenti. I progetti finanziabili possono avere un volume di investimenti da 4 a 50 milioni di euro. Le spese ammissibili comprendono le seguenti tipologie: investimenti per la produzione primaria, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per la promozione e la pubblicità di prodotti di qualità certificata o biologici, ricerca e sperimentazione.

**Al riguardo**, nulla da osservare per i profili di quantificazione. In relazione alla copertura, preso atto che il Fondo per l'attuazione del programma presenta le necessarie disponibilità (circa 44,4 milioni di euro), si ricorda che la rappresentante del Governo<sup>1</sup>, dopo aver garantito che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo stesso, ha altresì assicurato che le risorse utilizzate per l'anno 2019 a valere sul citato Fondo non rientrano tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018.

## **Articolo 2**

### ***(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino)***

Il comma 1 inserisce l'articolo 3-*bis* nel decreto-legge n. 51 del 2015.

La numerazione seguente è quella del nuovo articolo 3-*bis*.

Il comma 1 riconosce, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

Il comma 2 dispone che per gli interventi in esame il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame, posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni sugli aiuti *de minimis*.

Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere di cui al comma 1 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIPAAFT.

Il comma 2 dell'articolo 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità per la concessione del contributo, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

**La RT** afferma che l'obiettivo della norma è quello di fornire un sostegno alle imprese del settore lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino destinato al

---

<sup>1</sup> V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 16 aprile 2019, pag. 100.

contrasto dell'attuale crisi che sta attraversando il relativo mercato. La RT procede quindi a individuare il numero dei potenziali beneficiari. Tenendo conto dello stanziamento complessivo, pari a 5 milioni di euro per il 2019, e nell'ipotesi massima che tutti abbiano diritto a percepire un aiuto non inferiore a 20.000 euro (importo massimo concedibile secondo il regime *de minimis*), le imprese beneficiarie sarebbero 250. Tuttavia, considerato che il contributo interviene a fronte degli interessi su prestiti, il livello di indebitamento è correlato alla natura dell'impresa ed alla dimensione aziendale. In tal senso, individuando la distribuzione della popolazione dei singoli settori rispetto alle fasce di produzione standard si è individuato un livello medio di contributo per singolo settore tale da far prevedere quale sia il numero di imprese raggiunte dall'intervento a fronte dello stanziamento previsto. Come punto di riferimento si è assunto il settore lattiero-caseario vaccino, per il quale, in attuazione del decreto-legge n. 51 del 2015, è stato effettuato un medesimo intervento in *de minimis* sugli interessi passivi sostanzialmente analogo a quello proposto. Il settore del latte vaccino conta circa 31.000 imprese, il 70% delle quali è collocato tra 15.000 e 250.000 euro di produzione standard. Per questo settore, il contributo medio accertato è stato pari a circa 9.900 euro con un livello di intervento, rispetto al contributo richiesto, pari mediamente all'85% circa, distribuito su una popolazione di 4.900 imprese. Per quanto riguarda il settore ovino e caprino, prendendo a riferimento la natura delle imprese del settore, la loro struttura aziendale ed il livello medio potenziale di indebitamento legato ad investimenti, ci si può attendere un fabbisogno (espresso in termini di spesa per interessi) inferiore a quanto accaduto con il precedente Fondo Latte, pari a circa 7.500 euro di contributo medio richiesto. Date le disponibilità previste (5 milioni di euro), con un intervento medio di 7.500 euro si raggiungerebbero circa 660 imprese. Ciò nell'ottica di una copertura totale della spesa per interessi da sostenere nel 2019. In caso di copertura parziale, come previsto dalla norma, i beneficiari potrebbero aumentare in maniera proporzionale. Considerando che le imprese interessate sono circa 12.000, mentre quelle che potenzialmente potrebbero presentare la domanda di agevolazione circa 1.800 (ipotizzando un tasso del 15%, similmente a quanto avvenuto nel comparto vaccino), la copertura totale dei costi per interessi potrebbe avvenire solo se al massimo il 36% di queste presentasse e ottenesse il relativo contributo mentre, nel caso in cui tutte le imprese potenzialmente interessate presentano e ottengono l'agevolazione, il contributo erogato sarà pari a poco meno di 3.000 euro, andando pertanto a coprire solo parzialmente la spesa per interessi dovuti per il 2019.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### Articolo 3

#### *(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)*

Il comma 1 impone, al fine di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, ai primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per il latte vaccino, di registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 74 del 2018, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza.

Il comma 2 impone alle aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino di registrare mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.

Il comma 2-bis stabilisce che i produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di applicazione del presente articolo.

Il comma 4 definisce l'apparato sanzionatorio per il mancato adempimento degli obblighi di registrazione sopra descritti. In particolare, nel caso in cui le violazioni di cui al presente articolo riguardino quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri, per due mesi consecutivi, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni.

Il comma 5 attribuisce al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di irrogare le sanzioni di cui al presente articolo.

Il comma 6 demanda al medesimo dipartimento, alle regioni, agli enti locali e alle altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, l'esercizio dei controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.

Il comma 7 stabilisce che all'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT**, riferita al testo iniziale dell'articolo, è comunque utilizzabile, atteso che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non hanno rilievo finanziario. La RT, con riferimento ai commi da 1 a 3, afferma che dalle attività di monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi dell'estensione di un obbligo, già previsto a carico dei primi acquirenti del latte crudo (vaccino), da realizzare con le medesime modalità, ossia tramite l'utilizzo di una piattaforma informatica esistente, il registro telematico del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con modalità di accesso e di trasmissione telematica dei dati determinate da AGEA. La RT ricorda che a legislazione vigente sono stati stanziati circa 4,2 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 per il funzionamento,



adeguamento e sviluppo del suddetto SIAN e che, pertanto, le eventuali modifiche saranno ampiamente gestibili con le risorse attualmente assegnate. Per dare un'idea dell'impatto della norma, la RT ricorda che il numero dei primi acquirenti di latte vaccino complessivamente registrati è pari a circa 1.400 per un quantitativo di latte (vaccino) consegnato di circa 12,1 tonnellate, mentre per il comparto del latte ovino e caprino la produzione è di circa 460 mila tonnellate (ovvero il 4% di quella vaccina). Come specificato al comma 6, il controllo della completezza e correttezza delle dichiarazioni spetterà, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAFT (che, ai sensi del comma 5, irrognerà anche le sanzioni specificate al comma 4), alle regioni, agli enti locali e alle altre autorità di controllo che lo svolgeranno con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente. La RT precisa che tali attività sono già effettuate fin dal 2015 per il comparto del latte vaccino, ai sensi dell'articolo 8 del DM n. 2337 del 2015, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, i costi di detti controlli resteranno a carico delle amministrazioni finora preposte, senza maggiori oneri finanziari per l'erario. In particolare, le strutture dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAFT espleteranno le loro funzioni istituzionali con le risorse finanziarie già disponibili nell'ambito della Missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma "Vigilanza prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale" (azione spese di personale per il programma; azione prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, in particolare capitoli 2415 e 7911).

**Al riguardo**, si premette che le norme in esame ampliano le attività di monitoraggio sugli acquisti effettuati dagli acquirenti primi di latte crudo, prevedendo l'obbligo di rilevazione delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto per il latte vaccino. Ciò premesso, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa l'assenza di oneri derivanti dall'utilizzo del SIAN, in quanto gli stanziamenti previsti a legislazione vigente sarebbero in grado di supportare le eventuali modifiche necessarie all'applicazione delle disposizioni. Con riferimento alle attività di controllo, appare utile acquisire una conferma che regioni, enti locali e altre autorità, anch'essi chiamati allo svolgimento delle stesse, siano in grado di adempiervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche considerato che la normativa di cui al DM n. 2337 del 2015 (in ogni caso limitata ai controlli sul latte vaccino) sembra porre in capo alle sole regioni la titolarità delle misure di controllo.

#### Articolo 4

#### *(Modifiche all'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)*

L'articolo 4 interviene sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte.

A tal fine il comma 1 novella i commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* dell'art. 8-*quinquies*, D.L. 5/2009 (L. 33/2009), introducendovi altresì un nuovo comma 10-*quater*.

L'articolo novellato ha introdotto disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte.

Il nuovo comma 10 - rinviando espressamente agli articoli 17, comma 1, e 18, del D.Lgs. 46/1999 - prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, sia effettuata mediante ruolo, sulla base della disciplina dettata dal DPR 602/1973 (si tratta delle disposizioni relative alla riscossione mediante ruoli - contenute nel capo II del titolo I - e di quelle relative alla riscossione coattiva, contenute nel titolo II).

Conseguentemente, il nuovo comma 10-*bis* demanda a un DM MEF-MIPAAFT la determinazione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA (sono state aggiunte nel corso dell'esame alla Camera anche le Regioni) fino al 31 marzo 2019.

Il nuovo comma 10-*quater* prevede che le procedure di riscossione coattiva sospese sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, il quale resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e dalle Regioni e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

Nel corso dell'esame alla Camera sono stati inseriti i due nuovi commi 10-*quinquies* e 10-*sexies* che dispongono, rispettivamente:

- l'applicazione delle disposizioni previste ai commi 10, 10-*bis*, 10-*ter*, e 10-*quater* anche alle procedure di recupero del prelievo previste dall'art. 1 del D.L. n. 51/2015
- la sospensione nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca e fino al 15 luglio 2019 delle procedure di esecuzione delle procedure di riscossione coattiva che fa capo alle regioni in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del D.L. n. 49/2003 (viene, quindi, prevista anche la sospensione dei termini di prescrizione, di impugnazione e di opposizione all'esecuzione).

Il comma 2 dell'articolo 4 in esame prevede l'applicazione dei nuovi commi 10, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* dell'art. 8-*quinquies*, D.L. 5/2009, a decorrere dal 1° aprile 2019 mentre i nuovi commi 10-*quinquies* e 10-*sexies* di detto articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il comma 3 prevede l'adozione del DM MEF-MIPAAFT richiamato nel nuovo comma 10-*bis* dell'art. 8-*quinquies* del D.L. 5/2009 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

**La RT** iniziale precisa che la disposizione riconduce, a decorrere dal 1° aprile 2019, l'attività di riscossione coattiva del prelievo supplementare del latte nell'ambito della disciplina ordinaria relativa alla riscossione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, anziché in quello delle disposizioni speciali che vengono sostituite (commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009). Pertanto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra all'AGEA per quanto riguarda gli atti della riscossione, e ciò in quanto la prima è istituzionalmente strutturata, al contrario della seconda, per svolgere con efficienza ed efficacia la riscossione coattiva

mediante emissione di ruoli relativi ai prelievi latte non versati. La RT afferma che questa misura consentirà, dunque, di ottenere con maggiore rapidità e omogeneità di risultato il recupero delle somme dovute con un indubbio impatto positivo per le entrate dello Stato. La RT evidenzia che dall'applicazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opererà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, andrebbe confermato che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa svolgere anche le nuove attribuzioni - risultanti dalle modifiche introdotte in prima lettura - con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Inoltre, con riferimento a tali attribuzioni e alla sospensione delle procedure di riscossione coattiva da parte delle regioni e delle province autonome, si rileva che per effetto del rinvio nel comma 2, le modifiche in esame entrano in vigore retroattivamente, ossia a decorrere dal 1° aprile 2019, per cui andrebbero quindi verificati i possibili effetti su procedure di riscossione già in corso.

#### **Articolo 4-bis**

#### ***(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale)***

Il comma 1 considera, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle province autonome che facciano richiesta di esclusione.

**La RT** non si sofferma sull'articolo.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Articolo 5**

#### ***(Integrazione del Fondo indigenti)***

Il comma 1 incrementa, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, come stabilita all'articolo 1, comma 399, della legge n. 208 del 2015, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora e aventi specifiche caratteristiche, descritte nel medesimo comma.

Il comma 2 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, previa notifica della misura.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge n. 59 del 1997, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma e sottolinea che per l'attivazione della misura si è individuato quale strumento più idoneo il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, in quanto già previsto a legislazione vigente, impiegato per l'acquisto di prodotti da distribuire a titolo gratuito ai soggetti indigenti e collocato presso il MIPAAFT. Per la copertura degli oneri si è fatto ricorso all'utilizzo del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente (legge n. 59 del 1997), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il cui capitolo di spesa (1319) ha uno stanziamento pari a 50.632.785 euro per il 2019. Secondo la RT, sarà pertanto possibile procedere all'acquisto, tramite procedure di gara, di quantitativi di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora e alla loro successiva distribuzione gratuita. L'importo disponibile consentirebbe, ai prezzi attuali di mercato, di acquistare circa 2.230 tonnellate di formaggio pecorino romano DOP. Una siffatta operazione, oltre a concorrere positivamente a completare il paniere di prodotti alimentari destinati agli indigenti previsti dal programma europeo, contribuirebbe al raggiungimento di un maggiore equilibrio di mercato attraverso la riduzione dell'eccesso di offerta di questa tipologia di prodotto che ha concorso a determinare la crisi delle imprese di produzione del comparto del latte ovino. La RT evidenzia inoltre che la predetta misura nasce anche dall'esigenza di implementare il programma FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti), per il quale si osserva un calo della quantità di prodotti lattiero caseari distribuiti, come si evince dalla seguente tabella, riportata nella RT.

**Quantità di prodotti lattiero caseari distribuiti nell'ambito del FEAD (anni 2015-2017, in tonnellate)**

	2015	2016	2017
Prodotti lattiero-caseari distribuiti	33.822,51	19.264,30	3.590,25

Peraltro, l'esigenza di maggiori quantitativi di latte è evidenziata anche da un numero crescente di infanti e anziani tra le fasce meno abbienti. Considerato che il numero di persone che in Italia hanno utilizzato tale strumento in favore degli indigenti è stato nel 2017 di circa 2,7 milioni (come riportato dalla Relazione di attuazione 2017 del FEAD), questa misura renderà disponibile quasi un kg di formaggio pecorino a persona.

**Al riguardo**, nulla da osservare per i profili di quantificazione.

Per quanto attiene alla norma di copertura, si osserva che secondo quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 17 della legge di contabilità, la clausola di copertura dovrebbe essere formulata in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il federalismo amministrativo. Ciò anche perché le risorse devono prima transitare nel distinto Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per essere utilizzate per la finalità in esame.

Con riferimento al Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, verificato che esso presenta le occorrenti disponibilità, il rappresentante del Governo ha assicurato che il suo utilizzo per 14 milioni di euro nel 2019 non pregiudica gli impegni già assunti sulla base della legislazione vigente<sup>2</sup>. Tuttavia, va rilevato che il Fondo citato fa parte del programma "Rapporti finanziari con Enti territoriali" all'interno della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", in cui soltanto circa 5 milioni di euro del totale degli stanziamenti risultano associati a spese diverse da quelle per oneri inderogabili<sup>3</sup>. Ciò sembrerebbe quindi poter determinare l'esigenza di rifinanziamenti in corso d'anno per compensare l'utilizzo per finalità alternative qui disposto e fare fronte agli oneri per i quali le risorse erano state stanziare. Infatti, le norme in esame non modificano i parametri che regolano l'evoluzione della spesa in questo settore, come imporrebbe la lettera *a-bis*) dell'articolo 17 della legge di contabilità per cui andrebbero chiariti i risparmi che rendono possibile l'utilizzo alternativo.

## **CAPO II**

### **MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO**

#### **Articolo 6**

***(Gelate nella regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)***

Il comma 1 consente alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10 (in misura pari a 20 milioni di euro nel 2019).

Il comma 2 autorizza conseguentemente la regione Puglia a deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**La RT** afferma che le disposizioni consentono alle imprese agricole pugliesi interessate di accedere comunque agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva. Tali imprese potranno quindi beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle

---

<sup>2</sup> Cfr. Camera dei Deputati, 10 aprile 2019, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Bilancio, Tesoro e Programmazione (V)

<sup>3</sup> Cfr. A.C. 1334, Ministero dell'economia e delle finanze, Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma, pag. 124.

strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte. Il numero dei potenziali soggetti beneficiari è di circa 25.000 unità, mentre per la quantificazione definitiva occorre che sia completato l'*iter* previsto per la concessione dei benefici, ovvero la presentazione delle domande entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di declaratoria in Gazzetta Ufficiale e l'esito delle correlate istruttorie (in particolare dovranno essere escluse le aziende non iscritte alla camera di commercio e quelle che hanno altre colture o attività nelle quali la perdita di entrate complessive aziendali è inferiore al 20%). La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, applicandosi nell'ambito e nel limite dell'ordinaria dotazione del Fondo di solidarietà nazionale. Tale Fondo è rifinanziato dal successivo articolo 10 del provvedimento in esame per 20 milioni di euro per il 2019. Inoltre, gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge n. 311 del 2004, sono a carico del Fondo della Protezione civile (Cap. 967 "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori in agricoltura" nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che per il 2019 ha uno stanziamento iniziale pari a 13.005.560 euro). La Protezione civile provvede annualmente a versare in conto entrate le risorse disponibili e il Ministero dell'economia e delle finanze provvede quindi a riassegnare la somma integrando il capitolo di spesa n. 7411 dello stato di previsione del MIPAAFT. Successivamente, su richiesta del Ministro delle politiche agricole a seguito dell'approvazione del piano di riparto effettuato annualmente tra le regioni che hanno subito i danni alle produzioni agricole, la cui eccezionalità è stata riconosciuta con decreto, il Ministero dell'economia provvede al versamento delle somme disponibili nel conto corrente di Tesoreria del Fondo di solidarietà nazionale aperto presso la Banca d'Italia, per il successivo trasferimento nei conti correnti regionali. L'estensione della possibilità di accedere alle risorse del Fondo potrebbe comportare la riduzione del contributo unitario nel limite della dotazione ordinaria. Riguardo all'adeguatezza delle risorse disponibili, la RT precisa che la possibilità di riconoscere l'eccezionalità dell'evento consentirà, tra l'altro, anche l'attivazione di ulteriori misure di aiuto a carico di fondi europei destinati al ripristino della potenzialità produttiva. Trattasi delle risorse presenti nel PSR 2014-2020 della regione Puglia destinate alla Misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione", intervento complementare rispetto al Fondo di solidarietà nazionale e quindi non sovrapponibile con quest'ultimo. Attualmente, a valere sulla specifica misura del PSR 2014-2020 sono stanziati 20 milioni di euro e fino ad ora risultano impegnate risorse per complessivi 15 milioni di euro. Infine, per quanto riguarda i rischi di sovracompensazione, le regioni, in sede di istruttoria delle domande, avranno il compito di verificare con il registro degli aiuti di Stato il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regime, tenendo conto di eventuali altri aiuti percepiti dalle imprese.

**Al riguardo**, rilevato che l'accesso alle misure a valere sul Fondo è consentito nel limite della dotazione finanziaria ordinaria, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame per 20 milioni di euro nel 2019, non vi sono osservazioni.

### **Articolo 6-bis**

#### ***(Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia)***

Il comma 1 concede per il 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati in Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione e di calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

Il comma 3 prevede che il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 del 2013.

Il comma 4 provvede alla copertura dell'onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013.

**La RT** non analizza le disposizioni.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni sia sulla quantificazione dell'onere, definito come tetto di spesa, che sulla copertura, rilevato che la dotazione di bilancio del Fondo per lo sviluppo e la coesione presenta abbondantemente le necessarie disponibilità (avendo uno stanziamento per il 2019 pari a circa 6,3 miliardi di euro).

### **Articolo 7**

#### ***(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)***

Il comma 1 inserisce l'articolo 4-bis nel decreto-legge n. 51 del 2015.

La seguente numerazione dei commi è quella relativa al nuovo articolo.

Il comma 1 riconosce, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

Il comma 2 stabilisce che il contributo di cui al comma 1 è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.

Il comma 3 provvede alla copertura dell'anzidetto onere mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, all'uopo ricorrendo all'accantonamento relativo al MIPAAFT.

Il comma 2 dell'articolo 7 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità per la concessione del contributo, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

**La RT** afferma che l'obiettivo della norma è quello di fornire un sostegno alle imprese del settore olivicolo-oleario al fine di contrastare l'attuale situazione di crisi.

La RT evidenzia in proposito che la congiuntura negativa sta riducendo i flussi di liquidità in entrata necessari a far fronte agli impegni finanziari nonché alle necessarie azioni per il recupero della produttività e competitività, che sono ulteriormente compromesse a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

Tali eventi eccezionali hanno riguardato invero un settore che già da alcuni anni è caratterizzato da importanti criticità produttive, descritte dalla RT sulla base di un recente studio pubblicato da ISMEA.

Un tale scenario ha richiesto nel passato interventi normativi *ad hoc*: ad esempio l'articolo 4 del decreto-legge n. 51 del 2015 ha destinato 32 milioni di euro nel triennio 2015-2017 per finanziare specifiche misure per il rilancio del comparto. Più di recente, a sostegno del comparto olivicolo, come statuito dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono stati resi disponibili circa 108 milioni di euro per il triennio 2018-2021, destinati alle organizzazioni di produttori che svolgono programmi di sostegno nel settore, attraverso la relativa Organizzazione comune di mercato.

Nelle more della necessaria predisposizione di un nuovo Piano olivicolo-oleario, la misura proposta si inserisce nel contesto di azioni volte a risolvere le urgenze e pianificare interventi risolutivi. Il 2018, infatti, è stato caratterizzato da significativi decrementi rispetto al 2017 sia per quanto riguarda la produzione di olio di oliva (-65%, con le perdite maggiori in Puglia che da sola rappresenta circa la metà della produzione nazionale, a causa delle gelate e dei problemi fitosanitari che hanno colpito gli uliveti) sia per i prezzi alla produzione (-20%), così come documenta l'ISMEA, con un impatto drammatico sulle strutture produttive, secondo i dati che emergono dalla seguente tabella riportata nella RT.

#### **I numeri della filiera olivicolo-olearia (biennio 2017-2018)**

	2017	2018	Variazione % 2018/2017
Aziende agricole	825.201	825.201	0%
Frantoi attivi	4.870	4.036	-17,1%
Produzione in tonnellate	428.922	185.000	-64,7%
Indice prezzi alla produzione dell'olio di oliva (2010 = 100)	208,7	167,9	-19,6%

Ciò ha determinato un aumento dei costi di produzione (dovuto agli interventi per la difesa fitosanitaria) che nel breve periodo rischieranno di determinare l'abbandono da parte di molti olicoltori soprattutto marginali (ISMEA stima che delle 825.000 aziende, solo il 37% risulta essere in grado di sostenere la competitività del mercato) per la mancanza della liquidità necessaria al proseguimento dell'attività agricola.



Dopo tale ricostruzione, la RT si sofferma sulla platea dei potenziali beneficiari.

Tenendo conto dello stanziamento complessivo, pari a 5 milioni di euro per il 2019, e nell'ipotesi massima che tutti abbiano diritto a percepire un aiuto non inferiore a 20.000 euro (*de minimis*), le imprese beneficiarie sarebbero 250. Tuttavia, considerato che il contributo interviene a fronte degli interessi su prestiti, il livello di indebitamento è correlato alla natura dell'impresa ed alla dimensione aziendale.

In tal senso, individuando la distribuzione della popolazione dei singoli settori rispetto alle fasce di produzione standard si è individuato un livello medio di contributo per singolo settore tale da far prevedere quale sia il numero di imprese raggiunte dall'intervento a fronte dello stanziamento previsto. Come punto di riferimento si è assunto il settore lattiero caseario vaccino per il quale, in attuazione del decreto-legge n. 51 del 2015, è stato effettuato un medesimo intervento in *de minimis* sugli interessi passivi sostanzialmente analogo a quello proposto. Il settore del latte vaccino conta circa 31.000 imprese, il 70% delle quali è collocato tra 15.000 e 250.000 euro di produzione standard. Per questo settore, il contributo medio accertato è stato pari a circa 9.900 euro con un livello di intervento, rispetto al contributo richiesto, pari mediamente all'85% circa, distribuito su una popolazione di 4.900 imprese.

Per quanto riguarda il settore olivicolo-oleario, prendendo a riferimento la struttura delle imprese del settore, caratterizzata da una forte concentrazione nel segmento basso della produzione standard ed il livello medio potenziale di indebitamento legato ad investimenti, ci si può attendere un fabbisogno (espresso in termini di spesa per interessi) inferiore a quanto accaduto con il precedente Fondo Latte, pari a circa 6.500 euro di contributo medio richiesto. Date le disponibilità previste (5 milioni di euro), con un intervento medio di 6.500 euro si raggiungerebbero circa 770 imprese. Ciò sempre nell'ottica di una copertura totale della spesa per interessi da sostenere nel 2019. In caso di copertura parziale, come previsto dalla norma, i beneficiari potrebbero aumentare in maniera proporzionale.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 2-*bis* consente alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, di accedere, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, e in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.

Il comma 2-*ter* provvede alla copertura del suddetto onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017 (che stanziava 10 milioni di euro annui dal 2019 in favore dei distretti del cibo).

Il comma 2-*quater* demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità per la concessione del contributo in esame e della disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché dei casi di revoca e decadenza.

**La RT** non analizza le disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## Articolo 8

### *(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria)*

Il comma 1 inserisce l'articolo 18-*bis* nel decreto-legge n. 214 del 2005.

La seguente numerazione dei commi è relativa al nuovo articolo.

Il comma 1 stabilisce che, al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

Il comma 2 assoggetta il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 30.000 euro. Gli ispettori o gli agenti fitosanitari, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo, aumentata del doppio.

Il comma 3 prevede che, in applicazione dell'articolo 21-*bis* della legge n. 241 del 1990, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Il comma 4 impone che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**La RT** afferma che le disposizioni, volte ad agevolare l'applicazione immediata delle misure fitosanitarie - in deroga a eventuali vincoli - non comportano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. Gli interventi previsti rientrano, infatti, nell'alveo delle attività istituzionali già svolte dai competenti uffici centrali e periferici nel contesto delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* previste, a legislazione vigente, da ultimo con il

D.M. 4999 del 2018 del MIPAAFT. Con tale provvedimento, infatti, è stato adottato il Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia che ha previsto procedure in grado di garantire da parte degli Organismi preposti (Servizio fitosanitario centrale, Comitato fitosanitario nazionale, Comitato tecnico scientifico, Servizi fitosanitari regionali, laboratori di riferimento), una risposta rapida, efficace e coordinata al primo rinvenimento ufficiale del patogeno al di fuori delle aree delimitate della regione Puglia.

Come specificato nel DM stesso:

- a) gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata;
- b) le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dagli Servizi fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 652/2014, possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento;
- c) gli enti pubblici e i soggetti privati nella zona delimitata, per l'esecuzione delle azioni previste non finanziabili con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziare per la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Per ciò che concerne invece il territorio pugliese, la RT osserva che la regione Puglia, con DGR 1890/2018, ha deliberato:

- azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.;
- misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione citato batterio;
- procedure per il potenziamento dell'Osservatorio fitosanitario.

Per la realizzazione del programma di azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa la regione ha reso disponibili, per l'esercizio 2019, 4,4 milioni di euro da trasferire alle imprese e alle amministrazioni locali e centrali. I soggetti impegnati sul territorio pugliese sono:

- l'Agenzia regionale per le Attività irrigue e Forestali (ARIF) per le attività di monitoraggio, rimozione e distruzione di ufficio delle piante oggetto di prescrizione di abbattimento (in caso di impossibilità ad intervenire volontariamente da parte del proprietari/conduttori), operante a seguito di una convenzione con la Regione Puglia (DGR n. 1454 del 02/08/2018);
- Innovapuglia (società in house strumentale) per l'attività di georeferenziazione e costruzione delle mappe;
- Ispettori fitosanitari (nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) per l'attività di monitoraggio del territorio, controlli nei vivai, controlli all'estirpazione delle piante infette e alla movimentazione delle specie ospiti;

- Carabinieri forestali e altre istituzioni (nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) per controlli alla movimentazione delle specie ospiti e all'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie;
- Laboratori accreditati, operanti a seguito di una convenzione con la Regione Puglia (DGR n. 1668 del 24/10/2017) per le analisi di laboratorio e di conferma.

In aggiunta a tali misure, sono state già realizzate o programmate le seguenti azioni, delle quali le prime due direttamente finalizzate alla prevenzione:

1. interventi specifici previsti nel PSR Puglia 2014-2020 approvato nel 2015 per far fronte alla calamità per un totale di 20 milioni di euro:
  - a) misura 5.1. del PSR Puglia 2014-2020, attivata nel dicembre 2017, per il sostegno agli investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* su olivo;
  - b) misura 5.2. del PSR Puglia 2014-2020, attivata nel maggio 2018, a seguito della possibilità di reimpianto, per il sostegno agli interventi di ripristino del potenziale produttivo olivicolo danneggiato dalla diffusione della fitopatìa causata;
2. attività di ricerca tesa ad ampliare il campo di conoscenze in materia di *Xylella fastidiosa*, anche attraverso un'azione di allineamento e armonizzazione di tutti gli enti di ricerca interessati ad offrire il proprio contributo mediante l'istituzione di una Task Force. Nella primavera del 2016 la regione Puglia ha selezionato 27 progetti tra quelli che hanno partecipato al bando con una dotazione di 2 milioni di euro. Inoltre, si sono definiti accordi mirati sulla scorta delle priorità indicate dalla Task Force regionale con CNR, CREA, Università del Salento, Università di Bari, Università di Bologna, Università di Foggia per valutare il monitoraggio degli insetti o le potenziali cure;
3. operazione 4.1.c, inserita in fase di rimodulazione del PSR Puglia 2014-2020, con la previsione di 32 milioni di euro per il sostegno agli investimenti delle aziende olivicole in area infetta;
4. attivazione delle procedure previste dal Fondo di solidarietà nazionale per compensare i danni da calamità in favore dei produttori dei 97 comuni coinvolti nell'istruttoria delle domande di compensazione per il danno produttivo causato da *Xylella fastidiosa* e stanziamento della cifra di 12 milioni di euro;
5. bando a sportello, attivato dal mese di maggio 2017, per l'allungamento del periodo di ammortamento dei mutui contratti dalle aziende olivicole e dai frantoi in area infetta per un periodo pari al 100% della durata residua e, comunque, non superiore agli otto anni. Il bando, attivato con risorse FSC, ha una dotazione di 5 milioni di euro.

Infine, la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 13 febbraio 2019, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole recante il Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*. Con tale disposizione si prevede la realizzazione, in un arco

temporale di 5-6 anni, di una serie di misure da adottare sul territorio nazionale per contrastare la diffusione della Xylella e, relativamente alla regione Puglia, per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nelle aree colpite dal batterio. Le risorse a disposizione ammontano a 100,65 milioni di euro, così ripartite:

- MIPAAFT: 48,05 milioni di euro (30 dei quali sono rappresentati dalla prima tranche a valere sul Fondo sviluppo e coesione, già deliberata dal CIPE);
- Regione Puglia: 52,60 milioni di euro.

**Al riguardo**, si prende atto di quanto affermato dalla RT, secondo cui gli interventi previsti rientrano tra le attività istituzionali già svolte dai soggetti pubblici interessati nel contesto delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa previste a legislazione vigente, anche se in realtà il testo come modificato dalla Camera dei deputati non fa più formalmente riferimento alla sola emergenza da Xylella ma, più genericamente, ad organismi nocivi da quarantena. Andrebbe comunque assicurato che le specifiche misure di contrasto ivi previste siano effettivamente sostenibili a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 abroga l'articolo 1, comma 661, della legge n. 145 del 2018, che prevedeva la disapplicazione – per gli ulivi che insistono nelle zone colpite da Xylella - dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del MIPAAFT del 23 ottobre 2014, concernente le modalità e i limiti per l'abbattimento e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli elementi arborei.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che alla disposizione abrogata non erano associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 3 modifica l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) al fine di escludere i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria di emergenza dal campo di applicazione della Valutazione ambientale strategica (VAS), della Valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e dell'Autorizzazione integrata ambientale (IPPC).

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Articolo 8-bis**

##### ***(Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo n. 214 del 2005)***

Il comma 1, sostituendo il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 214 del 2005, incrementa la sanzione pecuniaria (che passa, nel minimo, da 250 a 516 euro e, nel massimo, da 1.500 a 30.000 euro) relativa all'articolo 8, comma 1 (obbligo di denuncia della comparsa di organismi nocivi) del medesimo decreto legislativo.

**La RT** non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 8-ter**

#### ***(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)***

Il comma 1 autorizza, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni a procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica, nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il comma 2 consente che i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 214 del 2005, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, siano autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.

**La RT** non considera le disposizioni, aggiunte dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 3 modifica l'articolo 1, comma 107, della legge n. 145 del 2018, che assegna ai comuni per l'anno 2019 contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. La novella in esame introduce tra le finalizzazioni dello stanziamento la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018 volti al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa.

**La RT** non considera il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, ricordato che il prospetto riepilogativo allegato alla legge n. 145 del 2018 ascriveva all'articolo 1, comma 107, effetti sui tre saldi non identici, scontando che, in termini di indebitamento e fabbisogno, la norma impattasse per soli 300 milioni nel 2019, e contabilizzando i restanti 100 milioni nell'esercizio successivo, andrebbe confermato che l'introduzione della finalizzazione in esame non alteri il profilo di cassa riportato nel citato prospetto riepilogativo.

Il comma 4 consente lo stoccaggio della legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regola le procedure. Le parti legnose, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta area.

**La RT** non considera le disposizioni, aggiunte dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 8-quater** ***(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia)***

Il comma 1 istituisce, al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale l'adozione del Piano straordinario di cui al comma 1 e la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del MEF), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013.

**La RT** non analizza le disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare per la quantificazione, atteso che gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa. In merito ai profili di copertura, la dotazione del Fondo utilizzato (pari a circa 7 miliardi di euro sia nel 2020 che nel 2021) e la natura degli interventi ordinariamente finanziati con esso, caratterizzati da ampi margini di modulabilità, inducono ad escludere l'insorgere di criticità relativamente alle altre iniziative poste a suo carico, come peraltro assicurato dalla stessa rappresentante del Governo<sup>4</sup>.

## **CAPO III** **MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE AGRUMICOLO**

### **Articolo 9** ***(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)***

Il comma 1 inserisce l'articolo 4-ter nel decreto-legge n. 51 del 2015.

---

<sup>4</sup> Cfr. Camera dei Deputati, 16 aprile 2019, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Bilancio, Tesoro e Programmazione (V)

La seguente numerazione dei commi è relativa al nuovo articolo.

Il comma 1 riconosce, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

Il comma 2 dispone che per gli interventi di cui al comma 1 il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.

Il comma 3 provvede alla copertura dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIPAAFT.

Il comma 2 dell'articolo 9 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità per la concessione del contributo di cui al comma sopra e della disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché dei casi di revoca e decadenza.

**La RT** illustra innanzitutto le finalità della norma. La misura ha come obiettivo quello di fornire un sostegno alle imprese del settore agrumicolo destinato al contrasto dell'attuale crisi che sta attraversando il relativo mercato per il susseguirsi di eventi atmosferici avversi, con gelate ed esondazioni che hanno ritardato la maturazione, quando non annullato completamente le rese, e un eccesso di offerta dovuto alla saturazione del mercato con prodotti provenienti dall'estero, *in primis* Spagna e Marocco, a prezzi estremamente competitivi. Tale situazione si è riverberata sull'andamento dei prezzi medi mensili all'origine che evidenzia, per tutte le varietà di prodotto, un calo significativo dal mese di ottobre scorso.

La congiuntura negativa che stanno vivendo le imprese agrumicole sta determinando una riduzione dei flussi di liquidità in entrata necessari a far fronte agli impegni finanziari nonché alle necessarie azioni per il recupero della produttività e competitività.

Al fine di concorrere a contrastare tali dinamiche, la presente disposizione concede alle imprese del settore un'agevolazione consistente in un contributo commisurato all'importo massimo concedibile nel rispetto dei regolamenti "*de minimis*" (pari a 20.000 euro, o 25.000 euro a seconda dei casi, nel triennio) destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018 nei limiti del *plafond* di 5 milioni di euro.

La RT, analogamente a quanto fatto per il comparto del latte ovino e caprino e per il settore olivicolo-oleario, si sofferma quindi sulla platea dei potenziali beneficiari.

Tenendo conto dello stanziamento complessivo, pari a 5 milioni di euro per il 2019, e nell'ipotesi massima che tutti abbiano diritto a percepire un aiuto non inferiore a 15.000 euro, le imprese beneficiarie sarebbero 330. Tuttavia, considerato che il contributo interviene a fronte degli interessi su prestiti, il livello di indebitamento è correlato alla natura dell'impresa ed alla dimensione aziendale.

In tal senso, individuando la distribuzione della popolazione dei singoli settori rispetto alle fasce di produzione standard si è individuato un livello medio di



contributo per singolo settore tale da far prevedere quale sia il numero di imprese raggiunte dall'intervento a fronte dello stanziamento previsto. Come punto di riferimento si è assunto il settore lattiero caseario vaccino per il quale, in attuazione del decreto-legge n. 51 del 2015, è stato effettuato un medesimo intervento in *de minimis* sugli interessi passivi sostanzialmente analogo a quello proposto. Il settore del latte vaccino conta circa 31.000 imprese, il 70% delle quali è collocato tra 15.000 e 250.000 euro di produzione standard. Per questo settore, il contributo medio accertato è stato pari a circa 9.900 euro e il livello di intervento rispetto al 100% di contributo è stato pari all'85% circa, su una popolazione di 4.900 imprese.

Per quanto riguarda il settore agrumicolo, prendendo a riferimento la struttura delle imprese del settore, la forte concentrazione delle imprese del settore nel segmento basso della produzione standard ed il livello medio potenziale di indebitamento legato ad investimenti, ci si può attendere un fabbisogno (espresso in termini di spesa per interessi) inferiore a quanto accaduto con il precedente Fondo Latte, pari a circa 6.500 euro di contributo medio richiesto. Date le disponibilità previste (5 milioni di euro), con un intervento medio di 6.500 euro si raggiungerebbero circa 770 imprese. Ciò sempre nell'ottica di una copertura totale della spesa per interessi da sostenere nel 2019. In caso di copertura parziale, come previsto dalla norma, i beneficiari potrebbero aumentare in maniera proporzionale.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### CAPO IV

### ULTERIORI MISURE PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEI SETTORI AGROALIMENTARI IN CRISI

#### Articolo 10

#### *(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)*

Il comma 1 incrementa di 20 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di governo.

**La RT** illustra le motivazioni della norma e ne ribadisce il contenuto. Inoltre ricorda che il Fondo per l'attuazione del programma di governo, iscritto nello stato di previsione del MEF al capitolo 3080, dispone per il 2019 di circa 44,4 milioni di euro.

**Al riguardo**, si rinvia all'articolo 1 per quanto attiene all'utilizzo con finalità di copertura del Fondo per l'attuazione del programma di governo.

## **Articolo 10-bis**

### ***(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)***

Il comma 1 riconosce per il 2019 i benefici di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1991 (si tratta del cd. bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali<sup>5</sup>) ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali, di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018<sup>6</sup> e che abbiano beneficiato degli interventi compensativi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1, valutati in 860.000 euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019 (si tratta di 50 milioni di euro annui destinati all'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS in relazione all'implementazione del Rdc).

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati. L'articolo originariamente introdotto con emendamento parlamentare è stato sostituito, ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, dalla presente versione.

**Al riguardo**, si ricorda che la rappresentante del Governo<sup>7</sup> ha evidenziato che la norma amplia la platea dei beneficiari in quanto ricomprende anche le imprese agricole che hanno beneficiato degli interventi in deroga, previsti dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018.

Ha quindi sottolineato che, per determinare l'ampliamento della platea delle aziende beneficiarie, non essendo disponibili elementi per stabilire quante possano essere le imprese agricole che hanno beneficiato degli interventi in deroga previsti dalla citata Ordinanza, si è proceduto a stabilire una maggiorazione in termini percentuali. Per quanto riguarda l'onere annuo di riferimento per contribuzione figurativa, da considerare rappresentativo della normativa attualmente vigente, è stato previsto un onere di 100.000 euro. Il corrispondente valore di bilancio registrato negli ultimi cinque anni non risulta mai essere stato superiore alla cifra ipotizzata. Ha poi osservato che la semplificazione si è resa necessaria non avendo alcun elemento statistico utile a quantificare la platea dei lavoratori interessati. Quindi la stima dei maggiori oneri per contribuzione figurativa nell'anno 2019 per i soggetti per i quali non sia già

---

<sup>5</sup> Tale bonus consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente prestate alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione di determinati benefici previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

<sup>6</sup> Si tratta degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire dall'ottobre 2018.

<sup>7</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 16 aprile 2019, pagg. 101-102.

riconosciuta attraverso il meccanismo della disoccupazione agricola – lavoratori senza i requisiti per la disoccupazione – è pari a 50.000 euro.

Ha segnalato inoltre che, per i lavoratori agricoli con requisiti per la disoccupazione, il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, del maggior numero di giornate lavorate determina un incremento della prestazione di disoccupazione nell'anno 2019 stimata in 810.000 euro. Per la quantificazione è stata utilizzata un'indennità media giornaliera di disoccupazione pari a 27 euro – comprensiva della quota di assegno al nucleo familiare – ed ipotizzato un numero di giornate pari a 30.000 unità suddivise su 750 lavoratori – media dell'ultimo biennio.

Ha precisato infine che sono stati considerati i soli oneri relativi ad eventi verificatisi nell'anno 2018 e che non sono stati valutati i maggiori oneri per anticipazione dei trattamenti di pensione in considerazione del limitato periodo medio riconosciuto a fini contributivi.

Preso atto dei suddetti chiarimenti forniti in merito alla quantificazione dell'onere, anche se le stime appaiono prudenziali, va rilevato che l'assenza di dati sul numero di beneficiari determina un grado di incertezza che potrebbe avere riflessi sull'impatto finanziario della misura.

Per quanto attiene alla copertura, non vi sono osservazioni, atteso che i tempi di espletamento delle procedure assunzionali inducono ad escludere che le risorse in questione siano già impegnate per il 2019.

#### **Articolo 10-ter**

##### ***(Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune)***

Il comma 1 autorizza la corresponsione, allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

Il comma 2 fissa la misura dell'anticipazione in misura pari al 50% dell'importo richiesto per i pagamenti diretti, stabilendo altresì l'obbligo di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Il comma 3 prevede che ai fini dell'erogazione dell'anticipazione si applica l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 74 del 2018 che prevede, fra l'altro, che il MIPAAFT possa effettuare anticipazioni di cassa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti europei.

Il comma 4 stabilisce che per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

**La RT** non analizza l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, evidenziato che la durata della misura agevolativa in esame potrebbe essere molto ampia, andrebbero chiariti i meccanismi che consentono evidentemente di escludere, in quanto non considerati nel dispositivo né contabilizzati nei saldi, effetti

di carattere finanziario connessi alle anticipazioni di cassa. Rilevato che alla disposizione richiamata dal comma 3 non erano stati ascritti effetti finanziari dalla relativa RT e che il Governo aveva *illo tempore* chiarito la natura meramente ricognitoria della stessa, appare comunque auspicabile un chiarimento in merito alla compatibilità del presente articolo con la normativa europea.

### **Articolo 10-quater**

#### ***(Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)***

Il comma 1 impone che, con modalità stabilite con decreto ministeriale, i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, abbiano, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi.

Il comma 2 prevede che, al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal MIPAAFT. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge n. 208 del 2015. Conseguentemente, a decorrere dal 2019 il versamento dell'ISMEA al bilancio dello Stato previsto dal comma 663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non è dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede, per il 2019 e a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge n. 145 del 2018, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIPAAFT.

Il comma 3 stabilisce che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308 del 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.

Il comma 4 dispone che la previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione, a carico dell'impresa acquirente, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.

Il comma 5 stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a cui è iscritto l'imprenditore cessionario.

**La RT** non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, premesso che l'ISMEA non è ricompreso nel novero del conto consolidato delle PP.AA., non vi sono rilievi per i profili di quantificazione dell'onere di cui al comma 2.

In merito al comma 5, ricordato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede alla copertura delle proprie spese nei limiti del contributo annuale posto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro,

non vi sono osservazioni, nel presupposto che l'Autorità possa far fronte ai nuovi compiti con le risorse già disponibili.

Per quanto riguarda la copertura a valere sul fondo per l'attuazione del programma di Governo, si rinvia all'articolo 1.

### **Articolo 10-quinquies** ***(Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero)***

Il comma 1 dispone che, al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione, i procedimenti di recupero restano sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, andrebbero chiariti gli eventuali riflessi sulla finanza pubblica derivanti dalla sospensione del recupero degli aiuti e la compatibilità con la citata decisione di esecuzione della Commissione.

### **Articolo 11** ***(Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali)***

Il comma 1 destina al MIPAAFT la somma di 2 milioni di euro per il 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.

Il comma 2 provvede alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al MIPAAFT.

Il comma 2-bis stabilisce che, al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predisporre specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunità di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri.

**La RT** si limita ad illustrare le disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 11-bis** ***(Misure per il sostegno del settore suinicolo)***

Il comma 1 istituisce presso il MIPAAFT il Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del

settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Un apposito decreto ministeriale definirà i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

Il comma 2 provvede alla copertura dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al MIPAAFT.

Il comma 2-*bis* impone che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 soddisfino la normativa europea in materia di aiuti *de minimis*, sia generale che riferita al settore agricolo.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **CAPO IV-BIS MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO**

##### **Articolo 11-ter (Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)**

L'articolo, intervenendo sul decreto legislativo n. 4 del 2012, modifica i limiti di importo e i presupposti di talune sanzioni relative a diverse fattispecie di illecito penale e amministrativo in tema di pesca e acquacoltura.

**La RT** non analizza l'articolo, inserito dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, anche se per alcune fattispecie le nuove disposizioni comportano riduzioni degli importi delle sanzioni, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che quelle da sanzioni rappresentano entrate soltanto eventuali, che non dovrebbero essere scontate nei tendenziali.

## CAPO V

### MISURE URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILIMENTO STOPPANI

#### Articolo 12

#### *(Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)*

L'articolo prevede una serie di disposizioni dirette al completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la situazione in essere nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto<sup>8</sup>.

In particolare, il comma 1 attribuisce al Ministero dell'ambiente il compito di individuare gli interventi e le relative risorse disponibili finalizzate alla conclusione delle attività previste nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione di tali attività, da svolgersi entro il 31 dicembre 2021, il Ministro si avvale del Prefetto di Genova, al quale sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 13 del decreto legge n. 67/1997, che definisce le attribuzioni dei Commissari straordinari nominati per la celere conclusione di opere e lavori di rilevante interesse nazionale.

Inoltre, il Prefetto ha facoltà di:

- procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di loro competenza;
- esercitare il potere sostitutivo, in caso di inadempienza e il potere rivalsa, in danno dei soggetti inadempienti, per le spese a tal fine sostenute;
- mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a. (ex stabilimento Stoppani) e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica;
- adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso;
- avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti della normativa vigente, da parte dell'ISPRA, nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni;
- avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore 2.500 euro lordi, ad esclusione del trattamento di missione;
- indire conferenze di servizi entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti.

---

<sup>8</sup> Lo stabilimento Stoppani di Cogoleto ha cessato la sua produzione nell'anno 2003. A seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell'ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, il sito è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale. Con il DPCM del 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello stabilimento e con l'OPCM n. 3554/2006 è stato nominato il commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza. Lo stato di emergenza e la gestione commissariale sono stati successivamente prorogati dal DL n. 244/2016 (art. 14, comma 12, fino al 31.12.2017) e dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1133, fino al 31.12.2018). A queste ultime proroghe non sono stati ascritti effetti onerosi: secondo le relative relazioni tecniche, infatti, in entrambi i casi la copertura finanziaria risulta già garantita dalle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato dall'OPCM n. 3554/2006, nonché dal quadro approvato con l'affidamento della relativa concessione di lavori.

Il comma 2 attribuisce al Prefetto di Genova la facoltà di individuare un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.

Il comma 3 autorizza il Prefetto di Genova ad avvalersi, mediante apposita convenzione, di Sogesid S.p.a., di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento. Tale impiego è consentito utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per tali attività e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 autorizza il Prefetto di Genova ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente, dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti.

Il comma 5 dispone che per l'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5-*bis*, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006. Il Prefetto di Genova subentra nella titolarità della citata contabilità speciale, le cui risorse, già destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani, sono finalizzate alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ed alle altre attività previste dal presente articolo.

Il comma 5-*bis* autorizza, per l'anno 2019, la spesa straordinaria aggiuntiva di 5 milioni di euro per sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 6 autorizza il Prefetto di Genova, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, ad una pluralità di norme statali e regionali.

**La RT** relativa al testo originario del decreto legge, afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che per le attività ivi indicate la copertura finanziaria risulta garantita dalle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato dall'OPCM del 5 dicembre 2006, n. 3554.

Con riferimento alle facoltà attribuite al Prefetto di Genova la RT evidenzia che la spesa per il personale già dipendente della Immobiliare Val Lerone s.p.a. ammonta complessivamente a euro 17.500 mensili, che le spese di funzionamento assommano complessivamente a euro 97.700 mensili e che l'eventuale utilizzo di tre esperti comporta un onere nella misura massima dell'indennità mensile omnicomprensiva pro capite, pari a 2.500 euro lordi, ad esclusione del trattamento di missione.



Secondo la RT la possibilità di nominare il soggetto attuatore determina un onere quantificabile in euro 46.184,55 in considerazione del compenso annuo lordo del soggetto attuatore, già previsto dall'OPCM n. 3554/2006.

Per quanto riguarda la facoltà di avvalimento da parte del Prefetto dei soggetti indicati al comma 3, previsione già contenuta nell'OPCM 5 dicembre 2006, n. 3554, la RT chiarisce che la precedente gestione commissariale non si è avvalsa di altri soggetti ma che, qualora tale necessità dovesse insorgere, l'avvalimento potrà essere disposto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al presente articolo, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali delle amministrazioni coinvolte disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla possibilità di avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche la RT quantifica l'onere complessivo in euro 203.020, corrispondenti a euro 40.604 annui lordi pro capite, calcolati sulla base del trattamento economico di un funzionario dell'Area 3 – F1 del comparto funzioni centrali.

Infine, la RT evidenzia la presenza di una clausola di invarianza la quale implica che agli oneri derivanti dal presente articolo, si debba provvedere nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006. Tali risorse, secondo la RT, sono sufficienti per l'adempimento di tutte le attività previste dalla norma. A tal proposito la RT evidenzia anche che le risorse giacenti sulla contabilità speciale del Commissario delegato ai sensi dell'OPCM n. 3554/2006 sono pari a euro 5.042.492,63 alla data del 25 marzo 2019. Ai sensi delle norme in esame si opererà una ricognizione delle risorse effettivamente disponibili, nei limiti delle quali saranno realizzati i compiti affidati al Prefetto.

**Il rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che, in base agli elementi informativi acquisiti dalla struttura commissariale, per quanto riguarda le spese di funzionamento e di personale, il costo mensile ammonta a complessivi 139.130 euro. Pertanto è stato assicurato che la consistenza delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso il Commissario straordinario, pari a euro 5.042.492,63, che saranno impiegate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvalendosi del prefetto di Genova, risulta adeguata al fine di completare gli interventi già avviati per la bonifica del sito di interesse nazionale.

Inoltre, il rappresentante del Governo ha assicurato, altresì, che l'utilizzo di tali risorse non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già programmati a valere sulle risorse medesime. A tal fine, ha precisato che per gli interventi già programmati saranno trasferiti nella contabilità speciale del prefetto di Genova specifiche risorse, pari a euro 14.844.288,75, a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente, secondo le modalità previste per il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.

**Al riguardo**, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo, si osserva che le risorse stanziare per i "primi interventi" sulla contabilità speciale istituita dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n.3554 del 5 dicembre 2006 erano pari a 5,074 milioni di euro e secondo la RT risultano ancora giacenti 5,042 milioni di euro, per cui sarebbe utile chiarire se tali risorse hanno ricevuto integrazioni successivamente allo stanziamento iniziale.

Inoltre, si prende atto che vi sono ulteriori risorse pari a 14,8 milioni di euro a valere sulla programmazione della politica di coesione 2014-2020<sup>9</sup>.

Tuttavia, al fine di verificare l'effettiva capienza delle risorse stanziare rispetto al complesso degli adempimenti posti in capo al Commissario delegato, sarebbe necessario acquisire un quadro onnicomprensivo degli oneri stimati con riferimento al complesso delle misure che si prevede di realizzare. Ciò con riguardo sia alle spese di funzionamento e di personale sia a quelle che attengono agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica. Pertanto, con specifico riferimento a questi ultimi interventi, segnala che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare lo stato di realizzazione del complesso delle attività richieste, ivi comprese quelle di carattere tecnico-istruttorio, nonché gli interventi che restano da effettuare, con lo sviluppo quantitativo e temporale dei relativi oneri da sostenere.

Si fa presente che la società privata responsabile del danno ambientale è stata dichiarata fallita e i crediti erariali per spese sostenute e da sostenere sono stati ammessi in prededuzione<sup>10</sup>. Tuttavia, si tratta di importi molto maggiori di quelli in esame (1.607 milioni di euro) per cui sarebbe utile sapere se le risorse stanziare sono sufficienti e quanta parte dei crediti sarà possibile recuperare dalla procedura di liquidazione giudiziale.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stato disposto che le risorse, già assegnate al commissario delegato, siano destinate oltre che alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale. Inoltre, è stato ampliato di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine per la conclusione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ed è stato previsto che tra le misure e gli interventi finalizzati alla conclusione delle citate attività sia compresa anche l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto. Alla luce di tali innovazioni, appare dunque necessario chiarire il nuovo quadro degli

---

<sup>9</sup> Tale stanziamento è riscontrabile anche sul sito [opencoesione.gov.it](http://opencoesione.gov.it)

<sup>10</sup> Cfr. "[Relazione](#) territoriale sulla regione Liguria" (in particolare, la sezione "La bonifica Cogoleto-Stoppani" pag. 172-183), Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvata dalla Commissione nella seduta del 29 ottobre 2015, doc. XXIII n. 8, XVII legislatura.

oneri stimati connessi alle misure da implementare e assicurare l'effettiva capienza delle risorse disponibili.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 5-*bis* mediante utilizzo delle risorse presenti sul Fondo speciale di conto capitale, andrebbe unicamente assicurato che la spesa straordinaria per gli interventi di bonifica sia esclusivamente di natura capitale, escludendo pertanto qualsiasi dequalificazione della spesa.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Feb 2019 [Nota breve n. 4](#)  
Analisi annuale della crescita 2019
- " [Nota breve n. 5](#)  
Le previsioni economiche invernali 2019 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 60](#)  
Impegno a lungo termine degli azionisti (**Atto del Governo n. 71**)
- " [Nota di lettura n. 61](#)  
**A.S. 1063:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 62](#)  
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (**Atto del Governo n. 72**)
- Mar 2019 [Nota breve n. 6](#)  
Il pacchetto d'inverno del Semestre europeo 2019
- " [Nota di lettura n. 63](#)  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (**Atto del Governo n. 74**)
- " [Nota di lettura n. 64](#)  
Interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (**Atto del Governo n. 73**)
- " [Nota di lettura n. 65](#)  
**A.S. 1018-B:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"
- Apr 2019 [Nota di lettura n. 66](#)  
**A.S. 1165:** " Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea"
- " [Nota di lettura n. 67](#)  
**A.S. 1122:** "Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione"
- " [Elementi di documentazione n. 4](#)  
Il bilancio dello Stato 2019-2021. Una analisi delle spese per missioni e programmi.
- " [Nota di lettura n. 68](#)  
Emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (**Atto del Governo n. 76**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 7](#)  
Documento di economia e finanza 2019 (**Doc. LVII, n. 2**)
- " [Nota di lettura n. 69](#)  
**A.S. 1152:** "Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare"